



- 7 GIU 1985

MOD 88

565

*Ministero  
della Marina Mercantile*

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Pres.	
Dir.	
Sec.	
Cons.	
Amministr.	
Finanz.	
Leg.	
Rel.	
Arch.	
Perf.	
Cont.	
Altre	
PEC	

*Roma*  
A tutte le Capitanerie di Porto

LORO SEDE

Divisione XIX  
Prot. N. 1924/84 Allegato

*Proposta al...  
D...*

OGGETTO: Gestione dei mezzi meccanici mobili di proprietà dello Stato.

**CIRCOLARE**

Titolo: Gestione mezzi meccanici  
Serie I  
N. 43

*in...  
Tue  
VLP*

*Risposta  
045%*

In relazione al manifestarsi di vari episodi di incertezza, da parte delle Capitanerie di Porto, sulla normativa da applicare in caso di affidamento a privati della gestione di mezzi meccanici mobili di proprietà dello Stato, si ritiene di emanare la presente circolare, sulla quale si richiama l'attenzione di tutte le Capitanerie per la sua puntuale ed uniforme osservanza.

In merito, si fa presente che il Consiglio di Stato (parere n. 1458/68, in data 19.2.1970) ha sostenuto la diversità di natura giuridica fra i mezzi meccanici fissi e i mezzi meccanici mobili, nei seguenti termini: "i primi destinati stabilmente al servizio dei porti, sono pertinenze del demanio marittimo portuale, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Navigazione, ed usufruiscono, in conseguenza, del regime proprio dei beni demaniali; i secondi, per converso, pur essendo, come i primi, adibiti ai servizi portuali, non sono classificabili tra i beni del demanio marittimo, nemmeno a titolo di pertinenze, essendo privi del carattere immobiliare che costituisce, alla stregua della vigente legislazione, requisito intrinseco generale della demanialità (con la sola eccezione della universalità di mobili indicate dall'art. 822 Cod. Civ.)."

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile, i mezzi meccanici mobili, di proprietà dello Stato, sono da inquadrare tra i beni patrimoniali.

E' noto che i beni patrimoniali sono quei beni che lo Stato ed altri enti pubblici posseggono a titolo di proprietà privata; essi, a differenza di quelli demaniali, possono formare oggetto di qualunque negozio di diritto privato, in quanto, ai sensi dell'art. 826 codice civile, è applicabile nei loro confronti - purchè non sia



Roma

22

Ministero  
*San Marinaro Mercantile*  
 DIREZIONE GENERALE DEL DOMINIO  
 MARITTIMO E DEI PORTI

All

Divisione  
*Porti*

Int.  
*Allegati*

Richiesta di *Figlio del*  
*Per* *Int.* *N.°*

OGGETTO:

- 2 -

diversamente disposto da regole particolari - il regime giuridico codificato vigente per tutti i beni.

Alla luce di quanto sopra è da escludere che, nella fattispecie in esame, si possa ricorrere all'istituto della concessione, quale mezzo attraverso il quale consentire l'uso dei beni di cui trattasi: l'art. 35 del Codice della Navigazione, che fa riferimento in maniera esplicita ai beni demaniali, non risulta essere applicabile.

Si ritiene invece che si debba ricorrere ad un contratto di locazione, con il quale concedere in godimento per un dato periodo di tempo e verso un determinato corrispettivo i mezzi meccanici mobili.

Per quanto riguarda le modalità di contrattazione, la durata del contratto, la determinazione del canone di locazione, è opportuno mantenere la prassi sino ad ora seguita - sebbene in regime con cessorio - competenza alla stipula del relativo contratto da parte del Capo del Compartimento Marittimo e ciò nella considerazione che, trattandosi di beni mobili, il periodo di validità è da contenere non oltre il quadriennio; determinazione del canone di locazione con la competente Intendenza di Finanze; tariffe determinate dal Direttore Marittimo.

Le Capitanerie competenti avranno cura di inserire nei contratti di locazione dei mezzi meccanici mobili apposite clausole, finalizzate alla salvaguardia degli interessi pubblici, le quali prevedano sanzioni per gli eventuali inadempimenti degli obblighi da parte del locatario. Tali sanzioni civili dovranno essere adeguate alla gravità degli inadempimenti e potranno consistere, ad esempio, in clausole penali, che comportino l'obbligo del risarcimento danni preventivamente determinato in misura forfettoria, oppure, nei casi più gravi, la risoluzione anticipata del contratto, utilizzando, ad esempio, gli istituti di cui agli artt. 1456 (clausola risolutiva espressa); 1457 (termine essenziale); 1353 (condizione risolutiva) del codice civile.



Roma,

19

Ministero  
Ministero Mercantile  
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI

Al

Divisione  
t. N.º

Allegato

Richiesta al Foglio del  
Dian. T. N.º

OGGETTO:

- 3 -

Quanto sopra, esposto, comporta che l'art. 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, non si applica ai mezzi meccanici mobili.

Le Capitanerie, pertanto, nell'inoltrare a questo Ministero le richieste di fissazione del canone ex art. 2 legge numero 1501 citata, dovranno indicare specificamente che si tratta di mezzi meccanici fissi, o, nel caso abbiano dei dubbi sull'esatta qualificazione giuridica, descrivere in modo esauriente le modalità di stazionamento del mezzo sulla banchina.

Si precisa, in proposito, dato l'erroneo diffuso convincimento in senso contrario, che le gru che scorrono su binari, sono da qualificare come gru fisse e, pertanto, costituiscono pertinenze demaniali, soggette alle norme sui beni demaniali marittimi, tra cui l'art. 2 della legge n. 1501/1961.

IL MINISTRO

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*